



**CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA**

## *Riflessioni sul corpo del debitore*

IVANO PONTORIERO

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
Corresponding author e-mail: [ivano.pontoriero3@unibo.it](mailto:ivano.pontoriero3@unibo.it)


### **ABSTRACT**

*Il saggio prende in considerazione, a partire dalle previsioni contenute nella legge delle dodici tavole, l'esecuzione personale sul corpo del debitore insolvente, fino alla definitiva abolizione dell'arresto per debiti nell'ordinamento giuridico italiano.*

*This paper takes into account, starting from the provisions of the Twelve Tables, the personal execution on the body of the debtor insolvent, up to the definitive abolition of the debt imprisonment in the italian legal order.*

### **KEYWORDS**

*Lex XII tabularum, addictus, partis secanto, interdictum sectorium, contrainte par corps*



## 1. L'esecuzione personale sul corpo del debitore nella legge delle dodici tavole

**A**lla luce del fatto che la sessione su 'letteratura e diritto' è stata appena preceduta da quella su 'cibo e letteratura', e, dunque, in linea di ideale continuità con gli intenti multidisciplinari della ricerca, prendo le mosse, in questo mio breve intervento, da un'assai divertente epistola pliniana, che dà conto delle conseguenze di «un invito a cena disatteso»:<sup>1</sup>

Plin. Ep. 1.15: C. Plinius Septicio [Claro] suo s. (1) *Heus tu, promittis ad cenam, nec venis! dicitur ius: ad assem impendium reddes, nec id modicum.* (2) *Paratae erant lactucae singulae, cochleae ternae, ova bina, halica cum mulso et nive (nam hanc quoque computabis, immo hanc in primis quae perit in ferculo), olivae, betacei, cucurbitae, bulbi, alia mille non minus lauta. Audisses comoedos vel lectorem vel lyristen vel, quae mea liberalitas, omnes.* (3) *At tu apud nescio quem ostrea vulvas echinos Gaditanas maluisti* [Caro Setticio (Claro), (1) ohibò, tu accetti un invito a cena e non ti fai vedere! Ecco la condanna: pagherai le spese fino all'ultimo soldo (e non saran piccole). (2) Era stata preparata una lattuga per ciascuno, tre lumache, due uova, una torta d'orzo con vino melato e neve (conterai anche quest'ultima, anzi per prima, perché s'è perduta sui piatti), olive, barbabietole, zucche, cipolle e mille altre cose non meno raffinate. Avresti ascoltato un attore o un lettore o un suonatore di lira o, vedi la mia magnificenza, tutti e tre. (3) Ma tu hai preferito, in casa non so di chi, ostriche, ventresca di maiale, frutti di mare, e danzatrici di Cadice (trad. Rusca)].

Il primo paragrafo del testo è, come spesso accade nelle testimonianze della letteratura latina e, in modo ancor più frequente, se si guarda specificamente alla produzione di Plinio il Giovane, pervaso di giuridicità.<sup>2</sup> *Promittere* è, infatti, il verbo che indica l'assunzione di un'obbligazione attraverso la *stipulatio*, il contratto per eccellenza nell'esperienza giuridica romana, quello con il più esteso ambito di applicazione e che, nelle successive rielaborazioni della tradizione romanistica, ha costituito l'archetipo della creazione della disciplina generale del contratto.<sup>3</sup> *Dicitur ius* è un chiaro riferimento all'attività svolta dal magistrato giudicante, il pretore, che rende possibile la concreta attuazione delle pretese avanzate in giudizio, con una forte connotazione equitativa.<sup>4</sup> All'inadempimento dell'obbligazione assunta dal promittente, consegue la sua responsabilità (*ad assem impendium reddes, nec id modicum*).<sup>5</sup>

La legge delle dodici tavole, che veniva studiata a memoria, *ut carmen necessarium*, disciplina in modo assai minuto la procedura di esecuzione personale sul debitore insolvente.<sup>6</sup> Accertato il credito e decorso un termine di trenta giorni, il debitore subisce la *manus iniectio* da parte del creditore e viene condotto davanti al magistrato (*ductio*).<sup>7</sup> Se il debitore non adempie o non trova nessuno disposto a garantire per lui, il pretore lo assegna al creditore (*addictio*). L'*addictus* è trascinato presso il domicilio del creditore e messo ai ceppi.<sup>8</sup> Il debitore è quindi esposto per tre mercati consecutivi davanti al pretore nel comizio.<sup>9</sup> L'epilogo della procedura è drammatico: se il debitore insolvente non avesse trovato qualcuno disposto a pagare il suo debito, sarebbe stato venduto come schiavo in territorio straniero (*trans*



*Tiberim*), o sottoposto a pena capitale. Avrebbe pure potuto subire lo smembramento da parte dei creditori:<sup>10</sup>

Tab. 3.6: *Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto* [Nel terzo giorno di mercato sia tagliato in parti. Se (i creditori) ne taglieranno più o meno del dovuto, non andrà a loro pregiudizio].

Con il macabro ammonimento che non sarebbe stato motivo di doglianza, nei rapporti tra creditori, se le parti risultanti dallo smembramento non fossero state proporzionali ai crediti da ciascuno vantati.<sup>11</sup>

## 2. Le interpretazioni dei moderni e quelle degli antichi

Una parte della storiografia ha cercato di rimuovere la sensazione di orrore provocata dalla lettura di Tab. 3.6, ipotizzando che, in realtà, la procedura avrebbe riguardato non il corpo del debitore insolvente, ma il suo patrimonio.<sup>12</sup>


La traccia di una procedura diretta all'esecuzione patrimoniale (e non personale) sul debitore insolvente è stata intravista nell'*interdictum sectorium*, di cui parlano le Istituzioni di Gaio:<sup>13</sup>

Gai. 4.146: *Item ei, qui publica <publice Manthe> bona emerit, eiusdem condicionis interdictum proponitur, quod appellatur sectorium, quod sectores vocantur qui publice bona mercantur* [Analogamente a colui che abbia comprato beni pubblicamente è offerto un interdetto della stessa qualità: che si chiama settorio, perché settori sono detti coloro che comprano beni pubblicamente (trad. Nardi, con la modifica richiesta dall'emendazione accolta)].

*Sectores* vengono chiamati coloro che comprano beni pubblicamente e, dunque, il precetto decemvirale alluderebbe, secondo i sostenitori di questa tesi, ad un'esecuzione patrimoniale. L'interpretazione dei moderni è, tuttavia, contraddetta da quella degli antichi, che pure avanzavano non pochi dubbi sulla portata precettiva e, soprattutto, sull'effettività della previsione di Tab. 3.6.<sup>14</sup> Il macabro rituale è ricordato, infatti, da Quintiliano:<sup>15</sup>

Quint. *Inst. orat.* 3.6.84: *Sunt enim quaedam non laudabilia natura, sed iure concessa, ut in duodecim tabulis debitoris corpus inter creditores dividi licuit, quam legem mos publicus repudiavit: et aliquid aecum, sed prohibitum iure, ut libertas testamentorum* [Vi sono atti non lodevoli per natura, ma permessi dal diritto, per esempio, una previsione della legge delle dodici tavole, che è stata ripudiata dal pubblico costume, permetteva di dividere tra i creditori il corpo del debitore; e vi sono anche degli atti equi, ma proibiti dal diritto, come la libertà testamentaria].

Per Quintiliano, la previsione contenuta nella legge delle dodici tavole, che avrebbe permesso ai creditori di dividere tra loro il corpo del debitore insolvente, sarebbe stata



poi ripudiata dal *mos publicus*.<sup>16</sup> Maggiormente ricca di spunti è la disputa tra il filosofo Favorino di Arelate e il giurista Sesto Cecilio, narrata nelle Notti Attiche di Aulo Gellio.<sup>17</sup> Prende la parola Favorino, che critica, in particolare, la crudeltà della previsione:

Gell. 20.1.19: *Nam de inmanitate illa secandi partiendique humani corporis, si unus ob pecuniam debitam iudicatus addictusque sit pluribus, non libet meminisse et piget dicere. Quid enim videri potest efferatius, quid ab hominis ingenio diversius, quam quod membra et artus inopis debitoris saevissimo laniatu distrahebantur, sicuti nunc bona venum distrahuntur?* [Quanto poi alla feroce pratica di tagliare e spartire un corpo umano quando si dia il caso di un debitore condannato e assegnato a più creditori, è cosa che pensarci disgusta e parlarne dà i brividi. Non c'è spettacolo più efferato, più ripugnante alla natura umana: membra e arti di un povero debitore, ferocemente squarciati, venivano spartiti così come oggi si spartiscono i beni messi in vendita (trad. Bernardi-Perini)].

Secondo Sesto Cecilio, la norma sarebbe stata, invece, funzionale ad assicurare il rispetto della *fides*, giustificata da finalità generalpreventive e non avrebbe, comunque, mai trovato concreta applicazione.<sup>18</sup>

Gell. 20.1.50-52: *Nihil profecto inmitius, nihil inmanius, nisi, ut reapse apparet, eo consilio tanta inmanitas poenae denuntiatast, ne ad eam umquam perveniretur. (51) Addici namque nunc et vinciri multos videmus, quia vinculorum poenam deterrimi homines contemnunt, (52) dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi neque audivi* [Niente di più crudele, certo; niente di più mostruoso: senonché, e il fatto è lampante, un castigo così mostruoso fu comminato col preciso intento di non arrivarci mai. (51) In effetti, persone condannate e incarcerate per debiti noi oggi ne vediamo molte, in quanto i cattivi soggetti s'infischiano della pena detentiva; (52) ma che nell'antichità qualcuno sia stato fatto a pezzi io non l'ho mai né letto, né sentito dire (trad. Bernardi-Perini)].

### 3. Impedire la sepoltura del debitore

Procedendo, inevitabilmente, per salti temporali, è ora possibile prendere in considerazione la condizione del debitore insolvente in età tardoantica<sup>19</sup>. Tracce di mutilazioni, inflitte *post mortem*, sono state rinvenute in alcune sepolture anomale. Nessun elemento, tuttavia, permette di collegare questi ritrovamenti con il tema dell'esecuzione personale sul corpo del debitore. La spiegazione fornita per le mutilazioni è, generalmente, quella di evitare che i defunti possano in qualche modo ritornare e perseguire i vivi.<sup>20</sup> In età tardoantica è, comunque, attestata la pratica di impedire la sepoltura dei debitori. Particolarmente significativa in proposito è questa testimonianza di Ambrogio:<sup>21</sup>

*De Tobia, 10.36: Quotiens vidi a faeneratoribus teneri defunctos pro pignore et negari tumulum, dum foenus exposcitur? quibus ego adquevi libenter, ut suum constringerent debitorem [...]; haec sunt enim faenoris leges. dixi itaque: [...]. nihil interest inter funus et fenus, nihil inter mortem distat et sortem: personat, personat funebrem ululatum faenebris usura. nunc vere capite minutus est quem convenitis [...]* [Quante volte vidi i creditori tenere in pegno le spoglie dei defunti e negare la sepoltura fino a quando non fosse pagato il debito? Volentieri acconsentii ch'essi ritenessero il loro debitore (...).



Tali sono infatti le leggi che regolano il prestito. E dissi pertanto: ‘(...) Non sussiste differenza tra funerale e prestito, fra morte e capitale prestato: risuona, risuona l’ululato funebre per l’usura del prestito. Ora è veramente *capite minutus* colui che chiamate in giudizio (...) (trad. Giacchero, con modifiche)].

La pratica di impedire la sepoltura del debitore insolvente doveva avere una certa diffusione, perché viene repressa anche dall’Editto di Teoderico:<sup>22</sup>

Ed. Theod., 75: *Si quis autem sepeliri mortuum, quasi debitorem suum adserens, prohibuerit, honestiores bonorum suorum partem tertiam perdant, et in quinquennale exilium dirigantur: humiliores caesi fustibus, perpetui exilii damna sustineant* [Se poi uno avrà impedito di seppellire un morto, dichiarandolo proprio debitore, se *honestiores* perdano la terza parte dei propri beni e siano mandati in esilio quinquennale; se *humiliores*, dopo che siano stati percossi con bastoni, sopportino la pena dell’esilio perpetuo (trad. Licandro)].

#### 4. La *contrainte par corps* e la sua abolizione

La storia millenaria dell’esecuzione personale sul corpo del debitore si interseca con quella della *contrainte par corps*. L’arresto per debiti viene temporaneamente abolito nella Francia rivoluzionaria (1793), ma poi, quasi subito, ripristinato, e, nuovamente, regolato dal *Code Napoléon*.<sup>23</sup> Particolarmente significative, in relazione all’abolizione risalente al periodo rivoluzionario, sono le parole di Georges Jacques Danton:<sup>24</sup>

*Je demande que la Convention nationale déclare que tout citoyen Français, emprisonné pour dettes, sera mis en liberté, parcequ’un tel emprisonnement est contraire à la saine morale, aux droits de l’homme, aux vrais principes de la liberté* [Io chiedo che la Convenzione nazionale dichiari che ogni cittadino francese, imprigionato per debiti, venga rimesso in libertà, perché un tale imprigionamento è contrario alla sana morale, ai diritti dell’uomo, ai veri principi di libertà].

Dell’episodio è eco nella produzione letteraria di Alexandre Dumas, che ancora ricorda la legge delle dodici tavole e l’origine della *contrainte par corps*:<sup>25</sup>

[Danton]: *Aujourd’hui, consacré est ce principe que nul ne peut être privé de sa liberté que pour avoir forfait à la société: plus de prisonniers pour dettes, plus de contrainte par corps; abolissons ces vieux restes de la loi romaine des douze tables et du servage du moyen âge, abolissons enfin la tyrannie de la richesse sur la misère [...]* [Oggi è consacrato il principio che nessuno può essere privato della sua libertà che per aver commesso un crimine ai danni della società: mai più prigionieri per debiti, mai più arresto per debiti; aboliamo questi vecchi resti della legge romana delle dodici tavole e della servitù del medioevo, aboliamo infine la tirannide della ricchezza sulla miseria].

Mi piace concludere ricordando che Oreste Regnoli (1816-1896), professore di diritto civile (codice civile patrio) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, molto si adoperò per l’abolizione dell’arresto personale in materia civile e commerciale<sup>26</sup>:



O. Regnoli, *Sulla formazione di un nuovo codice civile italiano e sulla convenienza di alcune leggi transitorie*, Genova, Gazzetta dei tribunali, 1859, 87-88: L'arresto personale in materia civile è, a nostro giudizio, una flagrante anomalia. O il fatto che dà luogo all'azione privata è talmente imputabile al suo autore da assoggettarlo a processura e a pena criminale, e allora l'arresto in materia civile è inutile; - o quel fatto non dà luogo ad azione penale, e allora è ingiusto.

L'origine dell'arresto in materia civile e commerciale è anche da Oreste Regnoli ricondotta alla disciplina dell'esecuzione personale contenuta nella legge delle dodici tavole:

Regnoli, *Sulla formazione*, cit., 94: Il creditore che non aveva potuto ottener pagamento dal suo debitore avea diritto di trascinarlo per tre volte ne' dì di mercato sulla pubblica piazza, ed ivi esporlo, quasi alla berlina, onde vedere se alcun parente, amico o estraneo mosso a pietà ne pagasse il debito. Se la prova falliva, lo avea a guisa di schiavo, lo teneva in carcere privata, lo poneva in catene, gl'imponeva i più vili servigi, ne faceva strazio. Al carcere privato si surrogò poscia il pubblico; ma l'origine fu quella.

L'arresto per debiti verrà meno, nell'Italia unificata, solo con la l. 6 dicembre 1877, n. 4166, che prevedeva, però, ancora alcune limitate eccezioni relative all'area delle *obligationes ex delicto*.<sup>27</sup> La definitiva scomparsa dell'istituto viene sancita da una sentenza della Corte di Cassazione del 31 marzo 1944:<sup>28</sup>

Nell'ordinamento giuridico vigente deve escludersi la sopravvivenza dell'arresto personale per debiti, specialmente dopo l'avvento della legislazione penale del 1930 e delle norme successive, e dopo che nel nuovo codice civile ed in quello di procedura civile è scomparsa ogni traccia di tale istituto.

Come nella prospettiva atemporale degli orologi di Salvador Dalì, il riflesso antropologico di trovare soddisfazione sul corpo del debitore insolvente persiste in forme e luoghi diversi.<sup>29</sup> L'arresto per debiti sopravvive ancora in Francia, per il solo recupero delle ammende.<sup>30</sup> In alcuni ospedali del Sud del Mondo, il corpo del paziente deceduto viene ancora oggi trattenuto in pegno per il pagamento delle spese sanitarie.<sup>31</sup>  
Grazie per l'attenzione.



## NOTE

- 1 Cfr. Fargnoli 2015: 32-33, Eadem 2021: 112 e nt. 25. Con particolare riferimento all'impiego dell'*ars eloquentiae* nel primo libro dell'epistolario, cfr. inoltre Tamayo Errazquin 2020: 301-337.
- 2 La letteratura in argomento è, naturalmente, vastissima. Cfr. Pulciano 1913: vii-ix, Pollera 1986: 613-651, Sordi 2003: 267-277, Procchi 2012: 55-71, Coppola Bisazza 2019: 253-271, Costabile 2019: 273-308.
- 3 Rinvio alla ricostruzione offerta da Petrucci 2018: 137-193. Sulla nozione di «tradizione romanistica», cfr. Orestano 1987: 456-459, Santucci 2018: 20-21, Brutti 2021: xxv-xxix.
- 4 Sul ruolo dello *ius honorarium*, v. per tutti Schiavone 2017: 134-150. Sull'attività giurisdicente del pretore, cfr. Mantovani 2003: 33-152.
- 5 Cfr. Maiorca 1988: 1004: «*respondere* è il movimento inverso di *spondere*, il cui radicale porta in sé l'idea di rito, di solennità». *Spondeo*, che ha radice comune al greco  $\sigma\pi\acute{\epsilon}\nu\delta\omega$ , è il verbo impiegato per la conclusione della *sponsio*.
- 6 Sull'apprendimento e sulla conoscenza della legge delle dodici tavole v. Diliberto 2012: 141-162. Sul procedimento esecutivo di età decemvirale, cfr. Fiori 2018: 105-131. In questa sede, per la legge delle dodici tavole, si è tenuto conto dell'edizione curata da Humbert 2018, accompagnata da un accuratissimo commento: 125-141. Per un quadro sinottico delle precedenti edizioni, con indicazione delle relative fonti, v. comunque Agnati 2002: 127-170.
- 7 Tab. 3.1: *Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunt*. 3.2: *Post deinde manus iniectio esto*. *In ius ducito* [In caso di riconoscimento del debito o di condanna pronunciata in giudizio, sia concesso il termine di trenta giorni previsto dalla legge. 3.2: Dopo tale termine abbia luogo la cattura. Venga condotto davanti al magistrato]. Per l'interpretazione di questi versetti, cfr. Salomone 2007: 67-124. Sottolinea che la *manus iniectio* si presentasse «come tendenzialmente non soddisfattiva rispetto all'interesse tutelato» Talamanca 1984: 135. Deve essere comunque tenuto presente che: «per la stragrande maggioranza dei cittadini [...] era improponibile uno sdoppiamento tra “corpus” e “bona”: le proprie energie psico-fisiche (il “corpus”) costituivano il loro principale (per non dire unico) ‘patrimonio’ (i loro “bona”)». In questo senso, v. Giuffrè 1994: 269-270.
- 8 Tab. 3.3: *Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus*. *Quindecim pondo ne maiore aut si volet minore vincito*. 3.4: *Si volet, suo vivito*. *Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato*. *Si volet, plus dato* [Se non adempie al giudicato o se nessuno dà garanzia per lui avanti al magistrato, il creditore lo porti con sé e lo leghi con corregge o ceppi di quindici libbre; non più pesanti, ma se vuole di minor peso. 3.4: Se lo vorrà, viva a sue spese. Se non vive del suo, chi lo ha catturato gli dia una libbra di farro al giorno. Se vorrà, gli dia di più.]. Sulla condizione dell'*addictus*, v. Peppe 2010: 473-482.
- 9 Tab. 3.5, Gell. 20.1.46-47: *Erat autem ius interea paciscendi ac, si pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta*. (47) *Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaque pecuniae iudicati essent, praedicabatur*. *Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant* [Vi era però nel frattempo il diritto di trovare un accordo; se esso non si trovava i debitori restavano prigionieri per sessanta giorni. (47) Durante questi giorni venivano condotti per tre giorni di mercato consecutivi davanti al pretore nel comizio e veniva annunciato l'ammontare della somma che erano stati condannati a pagare. Nel terzo giorno di mercato venivano sottoposti a pena capitale oppure mandati al di là del Tevere, in territorio straniero, per essere venduti].
- 10 L'edizione Crawford 1996: 627 integra Tab. 3.6 con «*ni pacit*» prima di *tertiis nundinis*. L'integrazione, logica alla luce di quanto esposto dal testo di Gellio richiamato nella nota precedente, non appare, tuttavia, indispensabile.



11 Una spiegazione per la disciplina contenuta in Tab. 3.6 è offerta da Friedrich Nietzsche, *Genealogia della morale, Seconda dissertazione*, 5: «chiariamoci la logica di tutta questa forma di compensazione: è abbastanza bizzarra. L'equivalenza è data dal fatto che al posto di un vantaggio direttamente opposto al danno (quindi al posto di un compenso in denaro, terre, possessi di qualsiasi specie) viene concessa al creditore, come rimborso e compenso, una sorta di compiacimento – il compiacimento di poter sfogare senza scrupoli la propria potenza su un impotente, la voluttà 'de faire le mal pour le plaisir de le faire', il godimento di fare violenza: un godimento che viene tanto più apprezzato quanto più in basso e in fondo sta il creditore nell'ordinamento della società [...]. Per mezzo della 'pena' inflitta al debitore, il creditore diviene partecipe di un *diritto signorile*: finalmente anch'egli giunge per una volta al sentimento esaltante di poter disprezzare e maltrattare un essere in quanto 'sotto di sé' [...]. La compensazione consiste quindi in un mandato e in un diritto alla crudeltà (trad. U. Colla)». Sulla ricostruzione offerta da Nietzsche si sofferma Falcon 2015: 81-88.

12 Merita di essere segnalata l'interpretazione proposta da Cannata 1983: 59-71, secondo cui il versetto non concernerebbe l'esecuzione personale sul debitore insolvente da parte di più creditori, ma sarebbe stato originariamente posto a completamento della disciplina del taglione di Tab. 8.2, per escludere la responsabilità di chi non fosse riuscito ad eseguire un taglione esattamente proporzionale all'iniuria che si intendeva punire. Fondate obiezioni contro la tesi di Cannata sono formulate da Biscardi 1989: 27-29. Per la discussione critica della vasta bibliografia concernente l'interpretazione della prescrizione decemvirale, v. Humbert 2018: 138-141, cui *adde* Fiori 2018: 126-128. La proposta interpretativa in chiave patrimonialistica di Conte 2015: 35-63, secondo cui sarebbero stati oggetto della *sectio* i sottoposti alla *patria potestas*, non appare persuasiva.

13 In questo senso, v. già Binkershoek 1710: 1-12 (lib. I, cap. I, *De poena capitis, et debitorum sectione ex XII. Tabulis*). È la tesi cui aderisce, tra gli altri, Tondo 1981: 287-288. In senso contrario rispetto alla tesi patrimonialistica, cfr. Luzzatto 1948: 36-40, il quale, pur ritenendo plausibile la spiegazione secondo cui il *partes secare* avrebbe avuto la funzione di privare il debitore della possibilità di una sepoltura rituale, individua il fondamento della disciplina nel: «concetto, tipico dell'obbligazione romana, per il quale il debitore è tenuto a rispondere colla sua persona del debito contratto». Sul rapporto tra il *partis secanto* decemvirale e la *sectio bonorum*, v. le considerazioni di Buongiorno 2016: 645-646.

14 Prendo spunto da quanto viene osservato da Humbert 2018: 138.

15 Il dossier delle testimonianze degli antichi comprende, oltre al testo di Quintiliano qui richiamato e il racconto di Aulo Gellio, sul quale mi soffermerò a breve, Cassio Dione, 4, fr. 17.8 (Boissevain, I2, 45): εἰ δὴ τινι πλείους δεδανεικότες ἔτυχον, κρεουργηδὸν αὐτοῦ το σῶμα πρὸς τὸ μέρος ὧν ὄφειλεν ἔξουσίαν εἶχον κατανέμεσθαι [se più creditori avessero prestato del denaro a qualcuno, avevano la facoltà di dividersi il suo corpo a pezzi in proporzione ai crediti] e Tertulliano, *Apologeticum*, 4.9: *Sed et iudicatos retro in partes secari a creditoribus leges erant; consensu tamen publico crudelitas postea erasa est* [In passato vi erano leggi che permettevano ai creditori di fare a pezzi i debitori condannati, attraverso il pubblico consenso questa crudeltà fu più tardi abolita]. La narrazione dionea, secondo cui la ripartizione delle membra avrebbe dovuto essere proporzionale ai crediti vantati, riflette, verosimilmente, un regime previgente rispetto alla regolazione decemvirale. Sul punto, cfr. Fiori 1996: 252-264.

16 Sulla desuetudine della previsione si sofferma Franchini 2005: 62-70. L'autore osserva, condivisibilmente, che la disapplicazione di Tab. 3.6, o, più in generale, quella delle norme relative all'applicazione della pena capitale per il debitore insolvente, si sarebbe accompagnata all'applicazione delle alternative previste dalla stessa legge: la vendita *trans Tiberim* o l'asservimento dell'*addictus* presso il domicilio del creditore, al fine di sfruttare la capacità lavorativa. Sul punto, cfr. anche Purpura 2007: 4545, secondo cui: «prescindendo ormai da una anacronistica vendita *trans Tiberim* al di là del *trinundinum* e dal discusso *partis secanto*», la condizione di assoggettamento dell'*addictus* «poteva durare a lungo».





- 17 In un contesto più ampio, sul quale, v. in particolare Casavola 1976: 131-150 (= 1980: 3-33). Verosimilmente, si tratta del giurista Sesto Cecilio Africano, allievo di Salvio Giuliano. Cfr. Caimi 2005: 121, e, da ultimo, Fiori 2018: 105 e nt. 434.
- 18 Cfr. anche Gell. 20.1.39, in cui Sesto Cecilio osserva: *Restat, ut ei, quod de sectione partitioneque corporis inmanissimum esse tibi visum est, respondeam. Omnibus quidem virtutum generibus exercendis colendisque populus Romanus e parva origine ad tantae amplitudinis instar emicuit, sed omnium maxime atque praecipue fidem coluit sanctamque habuit tam privatim quam publice* [Mi resta da rintuzzare l'impressione di atrocità estrema che ti ha lasciato il sezionamento e la spartizione dei corpi. Il popolo romano è assurto da una modesta origine a così imponenti dimensioni mediante l'esercizio e il rispetto di ogni genere di virtù, ma tra tutte ha onorato massimamente e principalmente la fede all'impegno; l'ha tenuta per sacra tanto nella vita privata quanto nella vita pubblica (trad. Bernardi-Perini)]. La necessità che gli impegni assunti fossero rispettati valeva anche nel campo degli affari, come quando veniva concesso del denaro a mutuo: v. Gell. 20.1.41. Su quest'ultimo testo, cfr. Diliberto 1992: 394-395. Individua un complesso di «norme poste a tutela della *fides* tra privati» Idem 2005: 234. Sulla «funzione eminentemente deterrente», della previsione v. Franchini 2005: 65. Sul punto, cfr. anche Manni 2013: 84. Opportunamente, Falcon 2015: 94, osserva come la previsione risponda ad una finalità generalpreventiva.
- 19 Sulla detenzione per debiti in età tardoantica, in carceri pubbliche o, ancora, ma illegalmente, in carceri private, cfr. Neri 1998: 435-438.
- 20 Cfr. Labate, Palazzini 2010: 123, *adde* Purpura 2009: 47-48. Sui *revenants*, v. Duval 1923: 344-384 e 554-596, nella letteratura più recente, v. Lecouteux 2001: 227-244.
- 21 La pratica viene repressa anche dalla legislazione di Giustino I e da quella di Giustiniano: C. 9.19.6 (*Imp. Iustin. A. Theodoro pu.*, a. 526), Nov. 60.1.1 (a. 537) e Nov. 105.5.1 (a. 542). Sul punto, v. Purpura 2009: 55-60 e, con particolare riferimento alla testimonianza di Ambrogio, Navarra 2010: 849-900.
- 22 Sulla dibattutissima questione dell'origine e della paternità della compilazione, cfr. Licandro 2010: 189-259 e Idem 2013: 11-140.
- 23 Ricca 1962: 741, Pace 2004: 38-86, Vause 2014: 660-677.
- 24 *Gazette nationale ou Le Moniteur Universel*, Lundi 11 mars 1793. Sulla vicenda, v. Pace 2004: 37-38.
- 25 A. Dumas, *Le docteur mystérieux*, Paris, Éditions Baudelaire, 1968 (Les cent un chefs-d'oeuvre du génie humain), XLVI, 490-491.
- 26 Cfr. Solimano 2003: 112-120, Idem 2013: 1667-1668. Per l'attività svolta da Regnoli in seno alla Commissione dell'Emilia, v. anche Boldrini 2020: 150-152. L'epigrafe di Oreste Regnoli venne dettata da Giosuè Carducci (Certosa di Bologna, Cella Loero).
- 27 Bonini 1991: 1-21, e, per l'analisi della disciplina contenuta nei codici preunitari, Pace 2004: 117-169.
- 28 Carazza c. Marchini (sent. n. 225 ined.), «Repertorio del Foro Italiano», vol. LXVIII, 1945-1946, I, c. 114, s.v. *Arresto personale per debiti*. Cfr. Pace 2004: 168 e nt. 114.
- 29 S. Dalí, *La persistenza della memoria*, 1931, New York, Museum of Modern Art. Riprendo la suggestiva immagine impiegata da Pace 2004: 172. Come non ricordare anche la penale di una libbra di carne pretesa da Shylock nel *Mercante di Venezia*? Sul dramma shakespeariano, v. Linciano 2010: 1-19 e Helzel 2022: 3-22.
- 30 Pace 2004: 169-174. Fuori dal Vecchio Continente, con specifico riferimento alla realtà degli Stati Uniti d'America, v. Gaebler, Barghouty, Vicol, Phillips, Goel 2023: 1-20.



31 N. Dentico, *Salute pubblica, chiamiamola privatocrazia sanitaria: oggi almeno il 60% dei fondi pubblici finisce in mano ai privati*, «la Repubblica», 12 settembre 2023, [https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2023/09/12/news/salute\\_pubblica-414214626/](https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2023/09/12/news/salute_pubblica-414214626/), nonché Eadem, *Rapporto Oxfam sulla sanità. Privati, finanza e speculazione non fanno bene alla salute*, «Avvenire», 21 luglio 2023, <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/privati-finanza-e-speculazione-non-fanno-bene-alla-salute>.

#### BIBLIOGRAFIA

- Agnati U. (2002), *Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica, Tabulae I-VI*, Cagliari, Valveri.
- van Bynkershoek C. (1710), *Observationes iuris Romani*, Lugduni Batavorum, apud iuniorum.
- Biscardi A. (1989), *Sulla norma decemvirale 'partis secanto'*, in *Studi per Luigi de Sarlo*, Milano, Giuffrè, pp. 27-29.
- Boldrini F. (2020), *Il servitore fedele della legge. Giambattista Nicolosi (1797-1877): un magistrato a Parma tra tramonto del Ducato ed esordi dell'Italia unita. Con uno studio sulla Commissione legislativa di Bologna (1859-1860) e l'inventario analitico delle Carte Nicolosi conservate presso la Deputazione di Storia patria per le Province Parmensi*, Parma, Presso Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi.
- Bonini R. (1991), «*La carcere dei debitori*». *Linee di una vicenda settecentesca*, Torino, Giappichelli.
- Brutti M. (2021), *Note introduttive*, in Orestano R., *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino, Giappichelli, pp. xvii-xxiii.
- Buongiorno P. (2016), «*Sectio*», «*sectores*», «*interdictum sectorium*»: *origini e disciplina in epoca repubblicana*, in Garofalo L. (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, Napoli, Jovene, pp. 635-671.
- Caimi J. (2005), *Partis secanto nelle Dodici Tavole?*, in G. Barberis et al. (a cura di), *La politica economica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 121-131.
- Cannata C.A. (1983), «*Tertiis nundinis partis secanto*», in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, vol. IV, Milano, La Goliardica, pp. 59-71.
- Casavola F. (1976), *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW*, II.15, Berlin-New York, De Gruyter, pp. 132-175 (= [1980] *Giuristi adrianei*, Napoli, Jovene, pp. 3-73).
- Conte G. (2015), *La norma decemvirale «partis secanto»: una nuova ipotesi di studio*, «*Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*», vol. V, pp. 35-63.
- Coppola Bisazza G. (2019), *Traiano e la presunzione di innocenza*, «*Minima Epigraphica et Papyrologica*», fasc. XXIV, *La giustizia di Traiano: dalla storia al mito. Atti del Convegno internazionale - Reggio Calabria 3-5 novembre 2017*, pp. 253-271.
- Costabile F. (2019), *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Traiano nei processi contro i cristiani*, «*Minima Epigraphica et Papyrologica*», fasc. XXIV, *La giustizia di Traiano: dalla storia al mito. Atti del Convegno internazionale - Reggio Calabria 3-5 novembre 2017*, pp. 273-308.
- Crawford M.H. (1996), *Roman Statutes*, vol. II, London, Institute of Classical Studies.
- Diliberto O. (1992), *Materiali per la palinogenesi delle XII tavole*, Cagliari, Valveri.
- Idem (2005), *Una palinogenesi 'aperta'*, in Humbert M. (a cura di), *Le Dodici Tavole dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia, IUSS Press, pp. 217-238.
- Idem (2012), *Ut carmen necessarium (Cic. leg. II, 59). Apprendimento e conoscenza della legge delle XII Tavole nel I sec. a.C.*, in Citroni M. (a cura di), *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, Pisa, ETS, pp. 141-162.



- Duval È.J. (1923), *Les morts malfaisants. Larvae, lemures d'après le droit et les croyances populaires des romains*, «Revue Historique de droit français et étranger», vol. II, pp. 344-384 e pp. 554-596
- Falcon M. (2015), *Il corpo del debitore*, in Garofalo L. (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, vol. I, Pisa, Pacini, pp. 81-127.
- Fargnoli I. (2015), *Cibo e diritto in età romana. Antologia di fonti*<sup>2</sup>, Torino, Giappichelli.
- Eadem (2021), *I piaceri della tavola a Roma antica. Tra alimentazione e diritto*<sup>2</sup>, Torino, Giappichelli.
- Fiori R. (1996), *Homo sacer. Dinamica politico-constituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, Jovene.
- Idem (2018), *Il processo privato*, in Cursi M.F. (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 45-149.
- Franchini L. (2005), *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano, Vita e Pensiero.
- Gaebler J. D., Barghouty P., Vicol S., Phillips C., Goel S. (2023), *Forgotten but not gone: A multi-state analysis of modern-day debt imprisonment*, «Plos one», pp. 1-20, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290397>.
- Giuffrè V. (1994), *La substantia debitoris tra corpus e bona*, in F. Milazzo (a cura di), *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza giuridica di Roma repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 7-10 giugno 1992*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 267-298.
- Helzel P. B. (2022), *Intepretazione creativa e legge positiva. Alcune riflessioni attorno al Mercante di Venezia di Shakespeare*, in Tracuzzi G. (a cura di), *Processo e letteratura*, Torino, Giappichelli, pp. 3-22.
- Humbert M. (2018), *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Rome, École française.
- Labate D., Palazzini C. (2010), *Le tombe 8 e 13 della necropoli tardo-antica (VI sec. d.C.) di Baggiovara (MO)*, in Belcastro M.G., Ortalli J. (eds.), *Sepulture anomale: indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al Medioevo in Emilia Romagna: giornata di studi, Castelfranco Emilia, 19 dicembre 2009*, Borgo San Lorenzo (Firenze), All'insegna del giglio, pp. 121-129.
- Lecouteux C. (2001), *Typologie de quelques morts malfaisants*, «Cahiers slaves», vol. III, *La mort et ses représentations (Monde slave et Europe du Nord)*, pp. 227-244.
- Licandro O. (2010), *Il c.d. Editto di Teoderico. Una vicenda tra storia, mito e manoscritti perduti*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», vol. LXXV, pp. 189-259.
- Idem (2013), *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma, L'Erma di Bretschneider.
- Linciano R. (2010), «*Is that the law?*»: *La Farsa giustiziosa di Porzia nel Mercante di Venezia*, «Italian Society for Law and Literature. Papers», pp. 1-19, <https://ssrn.com/abstract=1597235>.
- Luzzatto G.I. (1948), *Procedura civile romana*, vol. II, *Le legis actiones*, Bologna, Zuffi.
- Maiorca C. (1988), s.v. *Responsabilità (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, pp. 1004-1041.
- Manni A. (2013), *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*<sup>2</sup>, Napoli, Jovene.
- Mantovani D. (2003), *Praetoris partes. La iurisdictio e i suoi vincoli nel processo formulare: un percorso negli studi*, in Di Renzo Villata M.G. (a cura di), *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti del Convegno internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Napoli, 18-20 ottobre 2001*, Napoli, Jovene, pp. 33-152.
- Navarra M. (2010), *Creditori e debitori nel IV sec. d.C.: un macabro caso di esecuzione personale*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno internazionale in onore di Giuliano Crifò*, vol. II, Roma, Aracne, 849-900.
- Neri V. (1998), *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, Edipuglia.
- Orestano R. (1987), *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, il Mulino.



- Pace G. (2004), *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino, Giappichelli.
- Peppe L. (2010), *Fra corpo e patrimonio. Obligatus, addictus, ductus, persona in causa Mancipi*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia, IUSS Press, pp. 435-490.
- Petrucci A. (2018), *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto*, vol. I, Torino, Giappichelli.
- Pollera A. (1986), *Il libro X dell'epistolario tra Plinio e Traiano. Alcuni spunti sull'amministrazione finanziaria nelle province*, in *Studi in onore di Vincenzo Palazzolo*, Milano, Giuffrè, pp. 613-651.
- Procchi F. (2012), *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa, Pisa University Press.
- Pulciano C.E. (1913), *Il diritto privato romano nell'Epistolario di Plinio il Giovane. Quattro Saggi*, Torino, Tipografia Anfossi.
- Purpura G. (2007), *La pubblica rappresentazione dell'insolvenza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, vol. VII, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 4541-4555.
- Idem (2009), *La 'sorte' del debitore oltre la morte. Nihil inter mortem distat et sortem (Ambrogio, de Tobia x, 36-37)*, «Juris Antiqui Historia», vol. I, pp. 41-60.
- Ricca L. (1962), s.v. *Debiti (arresto personale per)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Milano, Giuffrè, pp. 740-744.
- Salomone A. (2007), *Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico*, Napoli, Satura.
- Santucci G. (2018), *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche<sup>2</sup>*, Bologna, il Mulino.
- Schiavone A. (2017), *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente<sup>2</sup>*, Torino, Einaudi.
- Solimano S. (2003), *'Il letto di Procuste'. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè.
- Idem (2013), s.v. *Regnoli, Oreste*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, diretto da Birocchi I. et al., vol. II, Bologna, il Mulino, pp. 1667-1668.
- Sordi M. (2003), *Plinio, Traiano e i Cristiani*, in L. Castagna, E. Lefèvre (Hrsg. von), *Plinius der Jüngere und seine Zeit*, München-Leipzig, K.G. Saur, pp. 267-277.
- Talamanca M. (1984), *Forme negoziali e illecito*, in *Poteri negotia actiones nella esperienza giuridica romana. Atti del convegno di diritto romano. Copanello 12-15 maggio 1982*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 125-177.
- Tamayo Errazquin J.A. (2020), *Vestigios de materia oratoria en el libro primero del epistolario de Plinio el Joven*, in Cuenca Boy F. (ed.), *Jornadas romanísticas con ocasión de la jubilación del profesor José María Royo Arpón*, Santiago de Compostela, Andavira, pp. 301-337.
- Tondo S. (1981), *Profilo di storia costituzionale romana*, vol. I, Milano, Giuffrè.
- Vause E. (2014), *Disciplining the Market: Debt Imprisonment, Public Credit, and the Construction of Commercial Personhood in Revolutionary France*, «Law and History Review», vol. XXXII, pp. 647-682.